

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE I° CIVILE

N.260914 Sent. N.890909 Reg. Gen. N8549/14 Cron. N.5613/14 Rep.

IL GIUDICE

CONTRIBUTO UNIFICATO

Dott. CATERINA SANTINELLO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il 6.7.2009 al n. 8909/09 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 30.6.2009 da Messo del Giudice di Pace di Padova



rappresentata e difesa come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso per D.I. dagli avv.ti Mai Paola e Barbara Burla con studio in Padova, via Bellini n.
12

CONTRO

M. BANCA S.P.A. in nome e per conto della B. A. S.P.A., C.F.:

- Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dall'avv. Matteo De Poli con studio in Padova, Corso Garibaldi n. 18




OGGETTO: Bancari.

LA SECONDA


iscritta a ruolo il 6.7.2009 al n. 8910/09 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 30.6.2009 da Messo del Giudice di Pace di Padova

DA



- Attrici -

rappresentate e difese come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso per D.I. dagli avv.ti Stefano Chiesa e Barbara Burla con studio in Padova, via Bellini n. 12



rappresentata e difesa come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dall'avv. Matteo De
Poli con studio in Padova, Corso Garibaldi n. 18

OGGETTO: Bancari.

CONCLUSIONI

Per Sees s.r.l.

- come da foglio allegato.



Per L. G. -G.

- come da foglio allegato.

Per Barra Barra Barra Spa

- come da foglio allegato.

IL CASO.It

conclusioni s s.r.l. in liquidazione

In via pregiudiziale

Dichiararsi l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto n. 2186/09 Trib. Padova, revocandolo.

Nel merito

Dichiararsi la nullità del decreto opposto e revocarsi lo stesso, rigettandosi in ogni caso la domanda di pagamento della Banca opposta per euro 329.525,00, oltre accessori, per motivi di cui all'esposto.

In via riconvenzionale

- I) Tenuto conto della illegittimità delle operazioni di conto corrente e dei tassi di interesse applicati dalla Banca opposta, condannarsi la stessa al pagamento a favore della opponente sul srl dell'importo che risulterà in corso di causa, rideterminandosi il saldo, alla luce delle contestazioni di cui all'esposto che precede, con eventuale compensazione degli importi di dare-avere.
- II) Condannarsi l'opposta a pagare all'opponente a titolo di risarcimento danni patrimoniale e non patrimoniale la somma che risulterà di giustizia, anche secondo equità ex art.



In via pregiudiziale

Dichiararsi l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto n. 2186/09 Trib. Padova, revocandolo.

Nel merito

Dichiararsi la nullità del decreto opposto e revocarsi lo stesso, rigettandosi in ogni caso la domanda di pagamento della Banca opposta per euro 329.525,00, oltre accessori, per motivi di cui all'esposto.

In via riconvenzionale

- I) Tenuto conto della illegittimità delle operazioni di conto corrente e dei tassi di interesse applicati dalla Banca opposta, rideterminandosi il saldo, alla luce delle contestazioni di cui all'esposto che precede, con eventuale compensazione degli importi di dare-avere.
- II) Condannarsi l'opposta a pagare alle opponenti, a titolo di risarcimento danni patrimoniale e non patrimoniale la somma che risulterà di giustizia, anche secondo equità ex art. 1226 C.C., per l'illecita usura applicata.

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, anche per

rimborso forfettario ex art. 14 d.m. 127/04.

IL CASO it

	L'avv. Matteo De Poli, che rappresenta e difende la Band A
· · · · · · · ·	S.p.a. e nell'interesse della stessa, dimette le seguenti
	CONCLUSIONI
	Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e
	di legge, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione reiette:
	Nel rito, in via pregiudiziale:
	1. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta
	indeterminatezza della causa petendi e del petitum di tutte le domande
	proposte dall'attrice, per le ragioni esposte nella parte in narrativa.
	Nel merito, in via preliminare:
	2. Accertare e dichiarare la decadenza dell'attrice opponente dalla presente
	azione giudiziale, poiché le risultanze dell'estratto del conto corrente non sono state contestate nel termine di legge.
	Nel merito, in via principale:
	3. Rigettare ogni domanda formulata dalla parte opponente, in quanto del
	tutto infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nella parte in
	narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
	Nel merito, in via subordinata:
	4. Condannare la società S S.r.l. in liquidazione (C.F. e P.I.V.A.
), nella persona del liquidatore nominato signora E
-	G., con sede legale in Vicenza Via a pagare alla B.
	A S.p.A. l'importo capitale di Euro 329.525,00, oltre ad interessi
	dal 13 gennaio 2009 al saldo al saggio legale; ovvero, quella diversa somma
	che dovesse risultare come dovuta in corso di causa.
	Con vittoria di spese e competenze di lite.

Con osservanza.	
Padova, lì 3 febbraio 2014	
	Avv. Matteo De Poli
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



SENTENZA EX ART. 132 C.P.C.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le opposizioni proposte dalla società S s.r.l. in liquidazione e da L P , in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori E e G G G , avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice del Tribunale di Padova in data 8.5.2009 su ricorso di B A s.p.a., con il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della somma complessiva di E 329.525,75, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 31716.73 intestato alla predetta società e garantito, quale fideiussore, da E G deceduto il 25.12.2005, oltre interessi e spese dal 13.1.2009, sono fondate e vanno pertanto accolte.

Infondata è peraltro l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata sottoscrizione del giudice.

Invero, come risulta dagli atti e dalla stessa copia del decreto ingiuntivo notificata agli opponenti, il decreto ingiuntivo è stato emesso telematicamente e quindi è stato sottoscritto dal giudice con firma digitale.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito monitoriamente, la stessa è stata espressa-



mente rinunciata dagli opponenti all'udienza del 17.4.12. Infondata è altresì l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Banca convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta e ribadita nei successivi scritti difensivi.

Ed invero la nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del "petitum" (art. 164, quarto comma , c.p.c.) inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell'atto

introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamen

to, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese; l'accertamento sul punto è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione completa, coerente e logicamente conseguente (Cass. n. 7074/2005).

Orbene nel caso di specie gli attori opponenti, pur non avendo quantificato la somma oggetto della domanda riconvenzionale di condanna formulata nei confronti della Banca convenuta opposta, hanno richiesto la rideterminazione del saldo del conto corrente azionato monitoriamente



dall'Istituto convenuto alla luce delle contestazioni effettuate in ordine al tasso degli interessi, commissioni e spese applicati in mancanza di ogni pattuizione, applicazione di tassi usurari sulla base della perizia allegata, che aveva accertato un tasso medio globale del 46,410% a fronte di un tasso soglia del 9,665%, con ciò mettendo in grado la Banca convenuta, in possesso di tutta la documentazione relativa al conto corrente in esame per tutta la durata del rapporto (in particolare estratti conto prodotti in causa) di formulare le proprie difese (cfr. anche Cass. 1802/13).

Ciò precisato, le censure mosse da parte attrice - illegittima applicazione di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di interessi usurari - sono fondate.

Ed invero il contratto di corrente stipulato dalla società S s.r.l. in data 30.12.1998 con l'allora B A (doc 4 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) n. 31716K - poi diventato con il passaggio a B A n. 31716.73 cfr. anche relazione peritale 12.4.12) non contiene alcuna pattuizione scritta per quanto attiene ai tassi di interessi applicati, alle commissioni di massimo scoperto e, più in generale, alle condizioni concretamente applicate al rapporto.



Conseguentemente in mancanza di pattuizione scritta deve innanzitutto ritenersi illegittima l'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, con conseguente ricalcolo degli stessi secondo i criteri indicati alla lettera a) del quesito conferito al C.T.U. in data 5.7.2011, corrispondente proprio al criterio di cui parte resistente in comparsa conclusionale ha chiesto l'applicazione insistendo a tal fine per l'integrazione della C.T.U. contabile (?).

Parimenti fondata è l'eccezione sollevata da parte attrice concernente l'illegittima applicazione di interessi

anatocistici .

Dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto (doc.

4 cit.), dagli estratti conto prodotti da parte convenuta

(doc.ti 15 e 16 prodotti dalla Banca in allegato alle memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. depositata il 14.2.11) e dalla C.T.U. disposta in corso di causa, risulta pacificamente la capitalizzazione anatocistica trimestrale dei soli interessi debitori.

A nulla rileva che, nel corso del rapporto, sia eventualmente intervenuta tacita approvazione del conto, posto che è pacifico che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quelli del-



la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (cfr., tra le altre, Cass. n. 1978/96; Cass. n. 18626/03; Cass. n. 7662/05; Cass. n. 12372/06; Cass. n. 3574/11).

Quanto all'illegittimità della applicazione della capitalizzazione trimestrale, in diritto va precisato quanto segue.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente escluso l'esistenza di quell'uso normativo che si riteneva idoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c. Può convenirsi che la prassi bancaria oggi censurata godeva dell'opposto indirizzo della Suprema Corte che si era espressa costantemente e pacificamente in senso favorevole all'anatocismo bancario dalla codificazione fino alla fine degli anni 90, ma da ciò non può trarsi, come chiede la Banca, la irripetibilità delle somme percepite trattandosi di questione di nullità, come tale imprescrittibile. L'aggravio per le Banche deriva dal fatto che la ricognizione è avvenuta per via giurisprudenziale e non legislativa e dunque in mancanza di una delimitazione temporale delle nuove regole ovvero di una disciplina transitoria. Per vero il legislatore aveva tentato

anche questa strada con l'art. 25, 3° comma, del D. Leg.

vo 4 agosto 1999 n. 342 (che salvaguardava l'anatocismo

pregresso limitatamente ai mutui) ma la norma è stata di-



chiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

La Banca convenuta ritiene di avere diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo anteriore in forza della modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 Tub a seguito della delibera
CICR 9 febbraio 2000, che è entrata in vigore il 21 aprile 2000. In particolare la banca ritiene sufficiente la
propria comunicazione pubblicata in G.U traendo spunto
dall'art. 7 della citata delibera interministeriale che
ha previsto «formalità diverse per l'adeguamento (da attuarsi entro il 30.06.2000 e con effetto dal 01.07.2000)

delle condizioni contrattuali dei rapporti allora in corso stabilendo che, qualora tali nuove condizioni non comportino un peggioramento della posizione del cliente ri-

spetto alla banca, la comunicazione al pubblico delle nuove condizioni possa avvenire mediante semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il predetto termine del 30.06.2000, purché venga fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31.12.2000 e disponendo in caso contrario (cioè nel caso in cui le nuove condizioni contratuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate) la necessità dell'approvazione per iscritto da parte della clientela».In realtà la delibera del CICR non sostiene affatto l'assunto, perché la varia-



zione in melius o in peius presuppone pur sempre una valida pattuizione sottostante, laddove la ricognizione negativa ad opera della Corte di Cassazione, cioè la statuizione di inesistenza di un uso normativo bancario idoneo a derogare all'art. 1283 c.c., comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola. E' evidente che rispetto ad una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tantomeno semplificato, ad iniziativa di una sola delle parti. Non deve confondersi tra ius variandi di una pattuizione valida, come quella in punto interessi, e la sua nullità come quella per mancanza della forma scritta per gli interessi convenzionali. Talvolta il legislatore interviene in via sostitutiva come con l'art. 117 Tub ove il tasso minimo/massimo dei Bot sostituisce il tasso mancante: più in generale opera il meccanismo di sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. Tuttavia l'integrazione ope legis postula sia la nullità della clausola da sostituire sia l'imperatività di quella sostitutiva mentre l'art. 120, secondo comma, ha mera natura dispositiva come si evince dalla lettera stessa della norma: il legislatore consente che l' anatocismo sia pattuito tra le parti, ma non lo assicura di necessità alla Banca. Pertanto neppure l'art. 1339 consente l'inserzione automatica dell'art. 120, secondo comma TUB

nei contratti stipulati prima del 21 aprile 2000. In de-



finitiva la Circolare CICR non può essere interpretata in contrasto con i principi generali la cui deroga può ammettersi solo in presenza di una chiara, puntuale direttiva del legislatore delegante; essa manca nel caso di specie: nessuna norma della legge delega autorizza in claris siffatta deviazione. In definitiva quindi l'anatocismo trimestrale spetta alla Banca solo per i contratti stipulati dopo il 21.4.00 o anche per quelli stipulati prima ove però sia stato raggiunto un nuovo accordo con il cliente.

Sotto altro profilo la sanatoria per le clausole che prevedono l'anatocismo anteriori al 22.4.00 trova la propria
giustificazione nel citato art. 7 della delibera CICR,
che a sua volta trova la sua giustificazione nell'art. 25

d. 1gs. 342/99: cioè è solo l'atto di formazione primaria che consentiva all'atto di formazione secondaria – la circolare – di introdurre una norma che modificava retroattivamente la norma di legge che vietava l'anatocismo.

L'art. 25, terzo comma, come già rilevato, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 425/00: ed era proprio tale terzo comma a costituire la fonte del citato art. 7 della delibera CICR, in quanto proprio il terzo comma introduceva una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato.

Pertanto, venuta meno la norma primaria è divenuto inef-



ficace anche il citato art. 7 della delibera che doveva costituirne attuazione ed in ogni caso non trova più fondamento normativo la tesi della possibilità di sanare le clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c..

Deve quindi concludersi che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura peggiorativa o meno della clausola, la previsione inerente la capitalizzazione degli interessi passivi anteriore all'aprile 2000 è nulla e tale va considerata per tutta la durata del rapporto contrattuale, con conseguente necessità di ricalcolare l'andamento del conto anche oltre l'adeguamento della

banca alla previsione di obbligatoria reciprocità della capitalizzazione degli interessi.

Va poi escluso che possa configurarsi una contrarietà al principio di correttezza e buona fede nelle eccezioni sollevate dal correntista: non si tratta infatti di un soggetto che, dopo aver beneficiato di una forma di finanziamento, sostenga la nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione della controparte, ma di chi accende un conto corrente ed accetti le condizioni contrattuali prestampate, che salvo rare eccezioni non è noto le banche siano disponibili a discutere con i clienti, ed a distanza di tempo ne evidenzi la contrarietà a norme di legge.

Orbene rispetto al conto corrente in esame nessuna nuova



specifica contrattazione è intervenuta con parte attrice. La questione poi a lungo dibattuta in giurisprudenza se, accertata la nullità della capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna è stata recentemente risolta nel secondo senso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 24418/10.

In particolare la Corte, esaminando una clausola proprio identica a quella del conto corrente in esame, ha enunciato il seguente principio di diritto :"
L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7

del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca antecedente al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli in-

teressi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad

13



un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".

Alla luce pertanto dei suddetti principi nessuna capitalizzazione degli interessi può essere riconosciuta alla Banca Antonveneta s.p.a. in relazione al contratto di conto corrente in contestazione.

Parimenti illegittimi in quanto non dovuti sono gli addebiti effettuati nel corso del rapporto dall'Istituto convenuto opposto per commissioni di massimo scoperto in mancanza di alcuna pattuizione intercorsa tra le parti.

Quanto infine all'applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari, cioè di un tasso effettivo globale superiore ai tassi soglia di cui alla legge n. 108/96, va osservato in generale che al fine del calcolo del TEG, in conformità al testo normativo e al quesito posto, per verificare il superamento del tasso soglia deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro - non solo cms ma tutte le commissioni, remunerazioni e spese addebitate a vario titolo nel corso del rapporto ad eccezione di quelle per imposte e tasse (Cass. Pen n. 28743/10; Cass. Pen. N. 12028/10) - trovando applicazione la normativa non solo ai mutui ma a tutti i rapporti contrattuali che possa-



no contenere pattuizioni di interessi usurari, risultando poi irrilevanti le diverse indicazioni fornite al riguardo dalla Banca d'Italia, le cui determinazioni non possono certo prevalere su di un chiaro dettato normativo, ma rileveranno casomai ai fini dell'accertamento di buona o mala fede della banca ex art. 2033 c.c. - cfr. peraltro le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi diramate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/09, che, al punto C4 prevedono tra le varie voci da comprendere nel calcolo anche "gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel

caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni vigenti".

Ciò precisato, in relazione alle conseguenze derivanti dall'applicazione di tassi "usurari" va osservato innanzitutto che la legge n. 24/01 di conversione del decreto legge n. 394/00, di interpretazione autentica della legge n. 108/96, ha chiarito che le sanzioni civili e penali di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle pattuizioni che si configurano come usurarie fin dall'inizio.



Conseguentemente non può configurarsi alcun tasso usurarío se il pattuito non superi tasso al dell'accordo il tasso soglia, ma tale superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto: il che comporta tra l'altro che alcun tasso usurario può configurarsi in ipotesi di contratti di mutuo conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, giacché evidentemente prima d'allora non poteva neppure configurarsi il problema dell'usurarietà per superamento del tasso soglia, istituto giuridico introdotto dalla normativa sopra menzionata.

La norma è stata confermata nella sua legittimità dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 25.2.2002, norma che pacificamente trova applicazione non solo ai

rapporti di mutuo ma a tutte le altre fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass. n. 15621/07; Cass. n. 11632/10) e quindi anche al contratto di conto corrente.

Ciò peraltro non comporta che il mutuatario, così come il correntista, debba continuare a corrispondere il tasso di interesse pattuito anche se questo nel corso del rapporto abbia superato il tasso soglia.

Si pone quindi il problema di individuare il tasso di interesse esigibile da parte della banca e dell'istituto civilistico cui ricondurre la fattispecie.



Vi è al riguardo un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di superamento nel corso del rapporto del tasso soglia anti usura, il tasso pattuito dalle parti debba ritenersi inefficace nei limiti di tale superamento (cd. inefficacia parziale).

Ciò a condizione che l'illegittimità della pretesa creditoria che si fonda su un tasso superiore a quello soglia sia sollevata in giudizio dalla parte interessata (cfr. Cass. n. 4092 e n. 4093 del 2005; Cass. n. 2140/06).

E' stato infatti affermato che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli in-

teressi con rinvii agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura non sono retroattive e pertanto in relazione ai contratti

conclusi prima della loro entrata in vigore non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex tunc" rilevabile solo su eccezione di parte- presupposto questo sussistente pacificamente nel caso di specie ove, come già rilevato, la domanda proposta da parte attrice concerne, tra l'altro, proprio la pretesa della banca di un interesse superiore al tasso soglia.

Ritiene il giudicante di dover condividere questo orientamento giurisprudenziale ma con una necessaria precisazione, in conformità del resto all'indirizzo del Tribuna-



le di Padova.

to.

Il suddetto orientamento infatti trova giustificazione nel caso in cui in corso del rapporto il tasso pattuito ed applicato superi il tasso soglia esclusivamente per effetto di variazioni di quest'ultimo in diminuzione.

In questo caso pertanto dovrà essere applicato il tasso soglia.

Nel caso in cui invece il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione

non potrà essere che quella del comma 2 dell'art. 1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovu-

Diversamente opinando non solo la norma si presterebbe a facili elusioni - basterebbe pattuire un tasso non usurario e il giorno dopo modificarlo -, ma si finirebbe per
premiare e trattare diversamente modifiche unilaterali
ugualmente contrastanti con il dettato normativo.

Del resto in tale caso gli interessi usurari sarebbero conseguenza o di un negozio giuridico unilaterale posto in essere dalla banca, rispetto al quale pertanto la volontà del cliente sarebbe ininfluente, o di una convenzione sorta a seguito dell'accettazione di una "proposta di modifica unilaterale del contratto" formulata dalla



banca e tacitamente accettata dal correntista ex art. 118, comma 2, TUB, secondo la nuova formulazione.

In entrambe le ipotesi il cliente si sarebbe nuovamente impegnato a corrispondere gli interessi al nuovo tasso. Di conseguenza poiché le modifiche unilaterali si considerano approvate in assenza di recesso da parte del cliente nel termine stabilito, tra la banca e il cliente interviene sostanzialmente una nuova pattuizione, idonea a determinare da sola o assieme ad altre clausole il superamento del tasso soglia.

Del resto va evidenziato che l'art. 1 del d.l. n. 394/00 (convertito nella legge n. 24/2001), legge di interpretazione autentica della legge n. 108/96, stabilisce che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge" non solo nel momento in cui essi sono "promessi" ma anche in quello in cui sono "comun-

que convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Pertanto può sostenersi che qualora il nuovo vincolo obbligatorio sorga per il cliente nel corso del rapporto, si debba comunque fare riferimento a questo momento e non a quello dell'originaria pattuizione per il raffronto con il tasso soglia e la verifica del suo superamento.

Applicando al caso di specie i suddetti principi, va osservato che il C.T.U., dott. A D C C , nella re-



lazione depositata in data 12.4.12 , ha accertato, in conformità al quesito posto e al criterio di calcolo indicato sub d) secondo i principi esposti in via generale e dalla giurisprudenza di questo Tribunale, che si è avuto superamento del tasso soglia nel quarto trimestre del 2008 e nel primo trimestre 2009.

Tali conclusioni peritali vanno interamente condivise in quanto debitamente motivate e aderenti al quesito posto dal G.I.

Conseguentemente al fine del ricalcolo del saldo del conto corrente in contestazione il C.T.U. per i trimestri

in cui è avvenuto il superamento del tasso soglia ha correttamente considerato non dovuto alcun interesse collegato alla concessione del credito.

Facendo quindi applicazione di tutti i criteri di calcolo sopra indicati e di cui al quesito conferito, il C.T.U. ha concluso che dalla riliquidazione del saldo del conto corrente emerge un saldo positivo a favore della società S. s.r.l. e quindi un importo a debito della banca di \in 233.883,21, somma che costituisce la differenza tra il saldo finale figurante sugli estratti conto ed ingiunto con il decreto opposto (negativo per il correntista di \in 329.525,75) e la somma che per effetto del ricalcolo è risultata indebitamente percepita dall'Istituto nel corso di tutto il rapporto (positiva per S



563.408,96 dal 20.12.1998 al 15.1.2009).

Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da S. s.r.l. in liquidazione, B A va condannata al pagamento della somma complessiva di \in 233.883,21.

Su tale somma spettano gli interessi, al maggior tasso tra quello legale e quello dei BOT (Cass. Sez. Un. 19499/08), dalla data di messa in mora (30.6.2009 data di notifica dell'atto di citazione) al saldo effettivo, non potendosi configurare la mala fede dell'"accipiens"

ex art. 2033 c.c. dal momento che le questioni trattate hanno formato oggetto di continui mutamenti normativi e giurisprudenziali.

Non può essere accolta invece la domanda di risarcimento danni per illecita segnalazione alla centrale rischi, in quanto rimasta del tutto indimostrata.

Ed invero in tema di risarcimento danni conseguenti ad erronea segnalazione di società alla Centrale Rischi della Banca di Italia è stato precisato che "poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali



della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno cd. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi,

nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la

persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di Istituto Bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di "sofferenza", deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un lesione del diritto patrimoniale per danno non all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del ca-



so (Cass. n. 12929/2007; Cass. n. 21428/2007).

Orbene premesso che anche la valutazione del danno in via equitativa presuppone l'accertamento della sussistenza del danno, va osservato che parte attrice nulla ha non solo dimostrato ma neppure allegato in relazione sia al danno patrimoniale che al danno all'immagine.

Ciò va detto in considerazione del fatto che non è dato conoscere neppure quando si sarebbe verificata la suddetta segnalazione a sofferenza da parte di Barana a s.p.a. - parte resistente in comparsa conclusionale da atto di una segnalazione avvenuta nei confronti della società Comparsa conclusionale da atto di una segnalazione avvenuta nei confronti della società Comparsa conclusionale da atto di una segnalazione avvenuta nei confronti della società Comparsa conclusionale da atto di una segnalazione avvenuta nei confronti della società Comparsa conclusionale da atto di una segnalazione avvenuta nei confronti della società Comparsa conclusionale da atto di una segnalazione avvenuta nei confronti della società città concentrati della società risulta essere stata posta in liquidazione già

nel mese di dicembre 2007 e quindi più di un anno prima della chiusura del rapporto di conto corrente in contestazione.

Non avendo parte opponente prodotto nulla al riguardo non è possibile al giudice valutare se sussistevano già altre segnalazione alla Centrale Rischi anteriori a quella di Barrana s.p.a..

Quanto poi all'istanza di fallimento proposta nei confronti della società opponente in data 12.9.2012, oltre al fatto che non è possibile verificarne il nesso causale con la segnalazione a sofferenza in contestazione, va sottolineata l'inammissibilità per tardività della al-



legazione e relativa produzione avvenuta solo con la comparsa conclusionale depositata il 7.4.2014

Quanto poi agli eredi del garante nessuna indicazione in ordine allo loro posizione sociale e professionale è stata data da parte attrice, così impedendo al giudice quella valutazione di "ogni circostanza del caso concreto" necessaria per la valutazione del danno anche in via equitativa.

Le spese processuali comprese quelle di C.T.U. contabile, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, I sezione civile, in funzione di giudice

unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa

dalle parti in epigrafe, così decide:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2186/09 emesso dal Giudice del Tribunale di Padova in data 8.5.2009;
- 2) condanna Barra A s.p.a. a pagare alla società S.p.a. in liquidazione la somma complessiva di € 233.883,21, oltre ad interessi al maggior tasso tra quello legale e quello dei BOT dal 30.6.2009 al saldo effettivo;
- 3) respinge ogni altra domanda proposta in causa;
- 4) condanna B A A all pagamento delle spese processuali liquidate nei confronti di ciascuna parte op-



ponente, Section s.r.l. in liquidazione ed eredi di E G., in complessivi \in 15.000,00, di cui \in 500,00 per esborsi, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. contabile, liquidate come da provvedimento del 13.4.12.

Padova, lì 30.7.14

II G.U. Jaméllo

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN

CANCELLERIA ADDÌ 1 2 A60. 2014

IL CANCELLIERE